

ad hoc potrebbero essere nuovi Avvocati generali, oltre quelli, che vi sono, sgomberi di ogni parte da prendere nelle cause; de' quali ciascuno assistesse ad una camera, e notasse silenzioso l'andamento degli affari; e tutti fossero in continue conferenze tra loro, acciocchè alla fine di ogni anno facessero un pieno rapporto al Governo, di quanto fosse uopo farsi sopra ciascun punto, in cui avessero osservato delle divergenze o delle violazioni. E se mai senza divergenza, trovassero usata qualche felice interpretazione o conciliazione di alcun difficile punto, lo dovrebbero anche includere nel rapporto; acciocchè il Governo, prevenendo le discordanze future, potesse autenticarla con una sua dichiarazione. I detti Avvocati generali potranno prendere, sì dalle corti di appello, come da' tribunali civili, tutte le dilucidazioni loro occorrenti per lo adempimento del loro impiego. Questa istituzione avrebbe in oltre una particolare utilità per le Corti Supreme di Napoli e di Palermo; i cui nuovi Avvocati generali dovrebbero essere in una vicendevole corrispondenza, procurando per la via del Governo, in fine dell'anno, la concordia delle massime fra le due parti del regno.

FRAMMENTO

Della sezione X, del cap. XXIV della Autorità giudiziaria del Presidente della Cassazione di Francia HENRION DE PANSEY. Parigi, 1818, dalla pag. 412 in poi.

De' due ultimi Presidenti consecutivi della Cassazione di Francia, il primo, HENRION DE PANSEY, ha rivelati esattamente gli angusti limiti della Cassazione; il secondo, ch'è il Conte PORTALIS, da Ministro di Giustizia, ha fatti vedere gli sconci del suo allargamento, come osservammo.

La legge del primo di Dicembre 1790, aveva detto nello istituire il tribunal di Cassazione: *La violazione delle forme prescritte sotto pena di nullità, e la contravvenzione espressa al testo della legge danno apertura alla Cassazione.*

» Ma a qual carattere (è HENRION DE PANSEY che parla) si riconoscerà che la contravvenzione sia espressa? Ciò non può esser materia d'un dubbio ragionevole. La contravvenzione è espressa sempre che il giudizio e la legge sieno in opposizione diametrale, e si distruggano vicendevolmente; il che non può avvenire, se non quando il punto litigioso venga regolato da una legge formale, e che niuna circostanza di fatto possa distoglierne l'applicazione.»

» Due autorità molto gravi ci assicurano la certezza di questi principj, le leggi romane, e la giurisprudenza dell'antico Consiglio di Stato.»

» Le leggi romane distinguono con molta accuratezza il caso, in cui un giudizio offenda la legge, da quello, in cui offenda il solo interesse delle parti. Nel primo permettono, che altri si nieghi alla sua esecuzione, e ne domandi la nullità, ancorchè fosse egli pronunziato dal

Proctore stesso. Nel secondo, se la sentenza fosse l'opera d'un giudice inferiore, se ne poteva appellare; ma se fosse emanata da un giudice, che non ha superiore, non rimaneva alcuno scampo alla parte condannata. *Cum Praetor cognita causa per errorem vel etiam ambitiose jubere, haereditatem ut ex fideicommisso restitui, etiamsi non sit fideicommissum; rei publicae interest restitui, propter rerum judicatarum auctoritatem* ».

» Poteva egli parer difficile il distinguer con precisione il caso, in cui il giudizio offende la legge, da quello dove offende unicamente lo interesse delle parti. Il giureconsulto prevede la difficoltà, e ci dà la regola seguente: *Contra constitutionem autem judicatur, cum de jure constitutionis, non de jure litigatoris pronunciat. Nam si judex volenti se ex cura muneris vel tutelae, beneficio liberorum vel aetatis aut privilegio excusari, dixerit: Neque filios, neque aetatem, aut ullum privilegium ad muneris vel tutelae excusationem prodesse: de jure constituto pronunciasse intelligitur. Quod si de jure suo probantem admiserit, sed idcirco contra eum sententiam dixerit, quod negaverit, eum de aetate sua, aut de numero liberorum probasse, de jure litigatoris pronuntiasse intelligitur. L. 2, § 2, D. Quae sententiae sine appellatione rescinduntur* «.

» Noi abbiamo parlato de' principj dell'antico Consiglio di Stato; questi son consegnati in due memorie, che dobbiamo alle occasioni seguenti ».

L'autore passa a narrare come LUIGI XV, dolendosi nel 1764 della facilità, con cui il Consiglio di Stato condiscendeva a cassare gli arresti delle corti sovrane, commise a due de' Consiglieri di Stato più saggi e più illuminati, che lo informassero de' principj, su' quali posa la teoria della Cassazione. I Consiglieri furono il Sig. JOLY DE FLEURI e'l Sig. GILBERT DE VOISIN, che fecero due memorie sopra la ma-

teria, le quali perchè inedite, lo scrittore viene a trascrivere nelle parti principali. Indi aggiunge un tratto di un comentario sul regolamento del Consiglio di Stato, cominciato sotto gli occhi del Cancellier d'AGUESEAU, e continuato dal Sig. TOLOZAN, altro abile Consigliere, il quale tratto termina con tre condizioni, che sono le seguenti, perchè potesse riuscire a buon fine un mezzo di cassazione o sia di annullamento:

» 1.° Che vi (fosse) una legge vivente e conosciuta da' giudici, i quali (venissero) accusati di avervi contravenuto:

» 2.° Che la disposizione della lor sentenza (fosse) contraddittoria con quella di questa legge:

» 3.° Che nulla vi fosse nel fatto da fare sparire questa contraddizione ».

Indi immediatamente ripiglia il suo discorso il Presidente HENRION, ne' seguenti termini.

» Tale era la dottrina del nostro antico Consiglio di Stato; tale è tuttavia oggi il fondamento, su cui posa questa parte della nostra ordinazione giudiziaria. Ricordianci in fatti, che la legge del primo di Dicembre 1790 autorizza la cassazione degli arresti (*pronunziati in grado di appello*), in questi due casi soltanto, di violazione di forme, e di contravvenzione espressa alle leggi ».

» Ma determinate così le aperture di cassazione, l'edifizio non era compiuto; restava a fissare un punto di alla importanza «.

» Nella impossibilità di conoscere il fondo della causa, la Corte di Cassazione, dopo avere annullata una decisione, è obbligata di rimetter l'affare ad un'altra corte di appello. Questa corte può giudicar come la prima; e la seconda decisione è, al pari che la precedente, sommessà alla censura della Corte di Cassazione, che può ancora dichiararla

nulla; e dee similmente rinviare la causa ad una terza corte di appello. E poichè non solo questa terza decisione, ma una quarta ed una quinta ecc. possono essere di mano in mano annullate, e la Corte di Cassazione è sempre obbligata di rimetter l'affare, e non mai le sue decisioni im- perano a' tribunali, questa alternativa di annullamenti e di risorgimenti si potea prolungare all' infinito ».

» Nel nostro antico regime, questa lotta terminava con un mezzo semplicissimo. Giudicando il Re nel suo Consiglio delle dimande di cassazione, quando i Parlamenti si ostina- vano a dare alla legge un senso, ch' ei riprovava, egli avo- cava l'affare a se; e finiva la causa con uno arresto, ch'era atto giudiziario insieme e legislativo ».

» Si fatto procedimento nulla avea d' illegale, poichè il Re investito egli solo del diritto di far la legge, n'era ezian- dio il solo interprete. Ma non è lo stesso d' una corte, che si è sostituita al Consiglio di Stato senza veruna participa- zione della potestà legislativa; la detta corte non ha facoltà di statuire su gli affari subordinati alla interpretazione d'una legge. La legge del primo di Dicembre 1790, vi avea prov- veduto colla disposizione seguente: « Quando una decisione sarà » stata cassata due volte, ed un terzo tribunale avrà giu- » dicato in ultima istanza della stessa maniera che le due » primè; la quistione non potrà più essere agitata nel tri- » bunal di Cassazione, se non sia stata sommessà al Corpo » Legislativo, il quale in questo caso darà un decreto di- » chiarativo della legge; e sanzionato dal Re questo de- » creto, la Cassazione vi si conformerà nel suo arresto ».

» Avendo la costituzione dell' anno VII conferita al capo del governo la iniziativa delle leggi, e limitata a quattro mesi la durata delle sessioni de' Deputati al Corpo Legisla- tivo, la disposizion della legge del primo di Dicembre 1790, di facile esecuzione con un corpo legislativo permanente,

non si trovò più in armonia col nuovo ordine di cose, »
 » Bisognava dunque riordinare la Corte di Cassazione in questa parte; e si fece con legge del dì 17 del seguente anno 8 (1800), che disse, e nulla di più: « Quando dopo » uno annullamento, la seconda decisione in merito sarà » impugnata cogli stessi mezzi che la prima, la quistione » verrà recata dinanzi a tutte le sezioni unite del tribunal » di cassazione ». Il legislatore non ispinse le sue mire ad un terzo annullamento, certamente perchè nello interval- lo trascorso dal 1790, non si era offerta la occasione di ri- correre al Corpo Legislativo (Questo fatto, che dal 1790 allo 800 la Cassazione non ebbe mai bisogno del Corpo Legislativo, dà a divedere, che la cosa fu poco bene di- gerita fin dal suo principio. Come poteva aver luogo la dichiarazione, se si trattava di correggere i soli espressi errori? Pare che chi immaginò la legge, non si forma- se idee chiare e distinte del suo oggetto. Ad un perma- nente corpo legislativo cessato fu surrogata la Cassazione collectis classibus, tra perchè mancava un' autorità, che quantunque inutile, era nella legge del 90; e perchè co- minciatasi la Corte ad allargare, erano cominciati i se- condì ricorsi).

» Si fatto stato di cose durò fino al 1806. in questo mez- zo le corti di appello non ebbero alcuna difficoltà a seguire gli arresti della Corte di Cassazione, pronunziati a camere giunte, sotto la presidenza del Gran Giudice. In questo an- no 1806, si vide la prima volta la terza corte di appello giudicare come le due prime ».

» Fecesi allora sentir di bel nuovo la necessità di uno spe- diente, atto a dar fine ad una lotta così dispiacevole. Ma prima di sporre il rimedio, credo di dover dare un passo indietro alle cagioni del male ».

» Nel nostro antico reggimento, una parte della Francia

era retta da consuetudini, un'altra dal diritto romano. Al di sopra di queste due specie di legislazione si elevavano le generali *Ordinanze* del regno; ma queste eran poco numerose, ed abbracciavano una picciolissima parte della sfera legislativa. Finalmente le convenzioni, e molte altre materie di questa importanza, non altre regole avevano, fuorchè i principj del diritto romano, le dottrine de' giureconsulti, e la giurisprudenza delle decisioni ».

» Non tutte le disposizioni del diritto romano avevano indistintamente forza di legge negli stessi paesi di diritto scritto; i Parlamenti di quelle regioni non si credevano obbligati da quelle leggi, ch'essi non credevano a proposito di adottare, e soltanto le seguivano in quanto stimavano modificarle. Laonde comunque le applicassero, non potevano dare apertura a cassazione. Lo stesso era, ma per altri motivi, delle consuetudini. Ammesse da' tre stati di ogni provincia, e quindi stranie al potere legislativo, eran riguardate come semplici convenzioni private; e però la loro infrazione non dava adito a cassazione ».

» Questa via era anche meno praticabile, quando si trattava d'infrazione de' principj regolatori delle convenzioni; poichè questi non altra sanzione aveano, che la giurisprudenza degli arresti ».

» La infrazione di quelle *Ordinanze* generali, delle quali abbiamo testè favellato, era dunque la sola, che porgeva adito alla cassazione; ed inoltre due regole, che religiosamente si seguivano, restringevano vie più il circolo, nel quale poteva essere questa misura applicata ».

» 1.° La domanda di cassazione era rigettata costantemente, sempre che le circostanze del fatto potevano avere influito nella decisione; perchè si avea per irragionevole il credere, che il giudice avesse avuta intenzione di disprezzare la legge. »

» 2.° Allorchè una legge era capace di due o più inter-

petrazioni, si lasciava alle corti sovrane la libertà di seguirne qual più stimassero. Egli poteva altronde avvenire, che la medesima *Ordinanza* ricevesse tante applicazioni diverse, quanti erano i Parlamenti del regno. Questo era invero un inconveniente; ma credevasi più grave quello di fare onta a' tribunali, e di scuotere la stabilità delle decisioni con cassazioni troppo frequenti ».

» Intanto il capo della magistratura TENEVA GLI OCCHI APERTI SU TALI DIVERGENZE; E QUANDO POTEVANO ELLE PORRE IN PERICOLO L'AUTORITA' DEL LEGISLATORE E LA TRANQUILLITA' DE' CITTADINI, PROPONEVA UNA LEGGE, CHE RIMENASSE I TRIBUNALI AD UNA GIURISPRUDENZA UNIFORME (Ch'è quella, al che facilitare, abbiamo proposti i nuovi *Avvocati Generali*, addetti solamente ad osservare ed a fare osservare l'andamento della giurisprudenza. Art. XI delle Corti di Cassazione) ».

» Oggidì, come allora, è vero il dire che non si dà luogo a cassazione tutte le volte, che pare il giudice essersi determinato per le circostanze del caso ».

» Ma non è lo stesso della facoltà lasciata alle corti sovrane d'interpretare esse le leggi: le idee in ciò hanno presa altra direzione ».

» La Francia s'era aggrandita colla incorporazione successiva di diverse provincie, che avean ciascuna conservato i loro usi e le loro leggi. In mezzo alle innovazioni di questi ultimi tempi (*L'autore scriveva verso il 1818*), s'è impossessato di botto degli spiriti un sistema di uniformità, e ci s'impongono gli stessi pesi, le stesse misure, le stesse leggi civili, criminali, rurali, commerciali ».

» Questi nuovi codici, come tutto quello, che esce dalle mani degli uomini, hanno delle imperfezioni e delle scurità; e n'è affidata l'applicazione a circa trenta corti sovrane, e ad una moltitudine di piccioli tribunali, composti di tre

soli giudici, e intanto investiti del diritto di decider sovranamente in molte circostanze ».

» Ogni tribunale, interprete naturale di queste leggi le applicava secondo il suo intendimento; e appena venuti in osservanza i nuovi codici, questo bel sistema di uniformità si ridusse ad una vana teorica ».

» Poteva egli bastare quel che dianzi si praticava, cioè lasciare a' tribunali la facoltà di dare a queste leggi quelle interpretazioni, che si chiaman dottrinali; E PROPORRE DI MANO IN MANO DELLE LEGGI DECLARATORIE PEL VERO SENSO DELLE DISPOSIZIONI, CH'ERANO STATE O MALAMENTE O VARIAMENTE APPLICATE ».

» Ma queste leggi declaratorie, statuendo per l'avvenire, lasciavano le parti sotto il peso delle decisioni pronunziate contra di loro (*Picciolo e forse inevitabile inconveniente. In qualunque tempo la dichiarazione si faccia, non può mai influire sugli affari finiti, i quali debbon soffrire il peso di una decisione men buona.*). Per sottrarvisi, le parti immaginarono di denunziarle alla Corte di Cassazione ».

» Egli era difficile il qualificare questa specie di ricorso ».

» Non potevasi dire che il giudice avesse disprezzata la legge, e che fosse in contraddizione espressa con essa. Anzi era cosa evidente ch'ei l'aveva, quanto era in lui, rispettata, avendo giudicato a quella guisa, nella persuasione che il suo senso vero tal fosse; e non potendo il tribunale più integro e più illuminato applicare gli atti legislativi, se non al modo come da esso son concepiti ».

» Si uscì da questo impaccio, o almeno si credette di uscire, qualificando di *falsa interpretazione* sì fatti ricorsi.

» La Corte di Cassazione, soggiogata dalla opinione, che facea d'uopo mantenere il principio della uniformità, a cui si affibiava tanta importanza, accolse la innovazione; e furono ammessi i mezzi di questo genere a motivo che delle

varie interpretazioni, di cui una legge era capace, la Corte che aveva pronunziato l'arresto, non aveva colta la più conforme allo spirito del legislatore (*Al che conviene aggiungere, che tendendo al suo allargamento ogni giurisdizione, dovette la Corte Suprema compiacersi dello esposto eureka, che la vendicava dalla imputazione della sua poca utilità*) ».

» Intanto, verso la stessa epoca, e quando la nuova giurisprudenza si stabiliva, comparve la legge del dì 20 di Aprile 1810; la qual dichiarò di nuovo, e con una certa affettazione, che le decisioni delle corti sovrane, quando sieno munite delle forme prescritte a pena di nullità, non possono essere cassate, se non per contravvenzione espressa alla legge (*La meraviglia deve crescere al considerare, che la legge dall'autore citata succede non solo alla innovazione di fatto, ch'era seguita nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma al decreto imperiale altresì del 16 di Settembre 1807, di cui fra poco passa a parlare; decreto, che forma la seconda epoca importante della Cassazione di Francia, e che mette nel più chiaro risalto la contraddizione della Cassazione di allora colla sua primitiva natura. È inoltre da notarsi, che non solo nella legge del 10, ma in tutti gli atti e da quasi tutti gli scrittori posteriori si seguì a dire, che la Cassazione era fatta per emendare le contravvenzioni espresse alla legge*). »

» Un testo così formale pareva, che dovesse rimettere questa parte del nostro sistema giudiziario nella sua antica base. Ma la cosa è stata altrimenti; e la falsa interpretazione continua ancora ad esser messa nel numero delle aperture di cassazione ».

» Attribuivasi tanta importanza alla uniformità della giurisprudenza, che non si pose abbastanza mente agli INCONVENIENTI, CHE DOVEVANO RIDONDARE DALLO ABBANDONO

DE' PRINCIPIJ; MENTRE CHE NON ERA DIFFICIL COSA IL PREVEDERGLI ».

» I secondi ricorsi debbono esser rarissimi, e i terzi sono in certo modo impossibili, quando la Cassazione si restringe alla contravvenzione espressa alla legge. In fatti una contravvenzione espressa sul punto litigioso, e dal quale niuna circostanza di fatto distoglieva l'applicazione della legge, suppone che il tribunale, che ha giudicato, ignorava la esistenza di quella legge, o che questa non si fosse presentata alla sua memoria; il che è possibilissimo, ed anche scusabilissimo, in una legislazione così sopraccarica, come la nostra. Or quando la decisione viene annullata, il tribunale, a cui è rinviato l'affare, vede, nello arresto della Corte di Cassazione, la legge, che si doveva applicare; vi si conforma, e l'affare è terminato ».

» Ma non è la stessa cosa, quando la decisione sia impugnata per falsa interpretazione. Io mi spiego ».

» Una legge può soffrire due interpretazioni; l'una più letterale, l'altra più conforme alla ragione ed allo spirito del legislatore ».

» La espressione è equivoca, perchè si truova in altra disposizione della stessa legge, impiegata in diverso senso; il che addivene facilmente, quando la legge non è fatta di un sol getto, non è l'opera dello stesso redattore, e soprattutto quando ha ricevuto più emende ».

» La legge non è nuova, è ritratta dalle antiche Ordinanze; e allora la sua intelligenza, che divideva i più gravi giureconsulti, resta ancora divisa sul merito delle due opinioni ».

» Finalmente il testo è chiaro, ma vi può esser divisione sulle conseguenze, che ne derivano ».

» In sì diversi casi, e non sono i soli, si dà luogo a quella, che si appella interpretazione dottrinale; ove, avendo ogni

tribunale il suo modo di pensare, e giudicando secondo i suoi lumi e la sua coscienza, le interpretazioni dottrinali danno campo più che ogni altra cosa a sì fatte divergenze. E così debbe essere; niuno arrossisce di piegare sotto l'autorità della legge; ma il determinarsi a cedere all'altrui opinione è più difficile, e le interpretazioni di tal fatta sono un avanzo delle opinioni preconcipite ».

» Di qui fu che, ammessa appena tra le aperture di annullamento la falsa interpretazione, si moltiplicarono le seconde e le terze cassazioni ».

» Il rimedio era facile ed efficace: bastava abolire il mezzo di falsa interpretazione, e non ammettere, se non che la espressa contravvenzione alla legge. Questa idea si faceva presente a tutti gli spiriti, ma seguendola, si sarebbero abbandonati i codici all'arbitrario; si sarebbe rinunciato a vantaggio d'una legislazione uniforme; e tal vantaggio il lungamente desiderato, acquistato così a stento, non si voleva perdere. Finalmente conveniva porre fine ad uno stato di cose, che rendeva le liti interminabili. Questi due interessi si conciliarono, mediante la legge de' 16 di settembre, di cui ecco le disposizioni ».

» Art. 1. Si dà luogo ad interpretazione di legge, se la Corte di Cassazione annulla due decisioni pronunziate in ultima istanza, nella stessa causa, tra le stesse parti, e che sieno state impugate cogli stessi mezzi ».

» Art. 2. Questa interpretazione vien data nella forma dei regolamenti della pubblica amministrazione ».

» Art. 3. Ella può esser domandata dalla Corte di Cassazione prima di pronunziare il secondo arresto ».

» Art. 4. Se non è domandata, la Corte di Cassazione dee pronunziare il secondo arresto a sezioni giunte, e sotto la presidenza del Gran Giudice.

» Art. 5. Ne' casi determinati nel precedente articolo, se

» la terza decisione viene impugnata, la interpretazione è di diritto; e si procederà come sta detto nell'articolo 2».

» Questa legge si eseguiva senza inconvenienti e senza doglianze, quando il mese di Novembre, 1814, la Camera dei Deputati, credendo vedervi un attentato alla sua autorità, prese una risoluzione contenente, che nel caso d'una terza cassazione, la dichiarazione interpretativa della legge, il cui senso divideva i tribunali, si sarebbe fatta nelle forme costituzionali. Questa risoluzione fu ammessa dalla Camera dei Pari: ma presentata alla sanzion regia, il Re rispose, che egli *delibererebbe* ».

Questo è quanto scrive l'illustre autore in proposito della Cassazione, ch'è la trattazione più classica della materia. Si è veduto quanto egli riprovi il motivo delle false interpretazioni, al quale quella Corte già si era allargata, il 1806; come ne metta innanzi GL'INCONVENIENTI, CHE NON ERAN DIFFICILI A PREVEDERE; come *si mostri indifferente sul preteso bene della UNIFORMITA' della GIURISPRUDENZA, a cui si bramava ridurre i tribunali, per la via delle cassazioni, e quanto questa fosse difficile e incomoda a conseguirsi per cotal via; quando ei si diffonda in giudiziari analisi per dimostrarlo; come nettamente dica, che il CAPO DELLA MAGISTRATURA (cioè il Ministro della Giustizia) dovesse e potesse facilmente provvedere a ciò, invigilando sull'andamento della giurisprudenza, e proponendo delle leggi declaratorie, senza porre in pericolo l'autorità del legislatore, senza porre i giudici in angustie, senz'alterare la quiete de' cittadini, con prolissità e con dispendj inutili (incomodi, che tutti s'incontravano per l'altra via); e senza confondere, aggiungiam noi, il giudiziario col governativo, ch'è una tetra miscela di eterogenei elementi. Abbiám veduto, com'egli tenda a ritirar la Cassazione verso il rigor primitivo; e come giunto al famo-*

so decreto de' 16 di Settembre 1807, il quale autorizzò e legittimò tutta la pratica da lui riprovata, se ne spacci con poche e secche parole.

Egli volle aver la circospezione di non offender l'autore di quel decreto, NAPOLEONE, di cui era creatura. NAPOLEONE, volutosi prevalere della disposizione degli spiriti alle *uniformità*, accolse subito il famoso stratagemma politico del *dubbio di legge*, per la via della Cassazione, o da lui suggerito o tosto abbracciato, facendo terminare tutti i dubbj a se, indipendentemente dal Corpo Legislativo. Tanto vero, che come appena fu cessata la potenza di quello, la Camera de' Deputati, dichiarò che i dubbj di legge si dovessero risolvere nelle forme costituzionali; e la Camera de' Pari vi aderì. Ma LUIGI XVIII, che trovava il capo del governo nel possesso di risolvergli esso, rispose, che il Re *delibererebbe*. Così si durò fino al 1828, ch'è la terza epoca della Cassazione Francese, protratta fino al 1837; da cui comincia la quarta epoca, che ancora corre.

Applicando in fine queste cose al nostro intento, tutti i tempi della Cassazione, che comprendono tutte le sue forme possibili, sono infetti di vizj organici, i quali pruovano la mala congegnazione di tutto il sistema. Gli sconci della quarta epoca si fecero da noi palesi. La forma della terza, ponendo la decisione ultima delle corti di appello al di sopra di quelle della Corte Suprema, come perturbativa della gerarchia, ebbe già il bando dalla nazione, che l'aveva adottata. Della seconda forma, che giunse a noi, e tuttavia ci dimora, abbiám visto, che prima che nascesse, spiriti sagaci e gravi ne scrissero anticipatamente la storia; che noi ne proviamo ancora i funesti risultamenti.

Della prima basti dire ch'ella è la semplice correzione degli spropositi manifesti di diritto; da cui per guardarsi i giudici meno periti, basta che scansino le proposizioni ge-

nerali, e diano al diritto una tinta di fatto. Allora a che si ridurrà il soccorso della Corte suprema? A proscrivere pochissimi arresti l'anno, se pure si trovino giudici tanto meno da lasciarsi così grossolanamente sorprendere. E che si farà d'un corpo sì numeroso di cinquanta altissimi magistrati, condannati a divenire inutili per iscarrezza di occupazioni? poichè fatti ben rari i ricorsi utili, si faran rari i ricorsi in generale. Bastavano a tutta la Francia dodici uomini nel Consiglio di Stato, detto *delle parti*, quando si occupava del rimedio straordinario, e non ne basteranno oggi altrettanti? Il simile sia detto in proporzione per noi.

Ridotta a sì picciola cosa il soccorso della Cassazione, corrispondente al bisogno vero straordinario, come resteranno tutte le altre cause, nelle quali sieno corsi errori occulti di diritto, false interpretazioni, false applicazioni, che sono i casi più frequenti, e veramente ordinarij, senza contare gli errori di fatto? Resteranno coll' unica decisione di appello, la quale è spesso in contraddizione della prima istanza e del maggior numero. Per essere in contraddizione del maggior numero, basta che in prima istanza i voti sieno stati tutti concordi, e che in appello il minor numero sia d' accordo colla prima istanza. Sieno in prima istanza cinque o tre, ed in appello sette o cinque; in appello si guadagna con quattro o con tre. Ora i cinque o tre della prima istanza, uniti a' voti loro conformi di appello, fan sempre più de' quattro o tre, che in appello avranno conchiuso; non avendo conto de' ministeri pubblici della prima istanza e dell' appello, che possono essere stati entrambi del numero maggiore, ma non prevalente. Ora in questi casi non rari ad avvenire, qual sarà il criterio naturale della verità civile? Nessuno. La sola autorità della legge è quella, che chiude la bocca al perdente. Vero è che di questa sorta di sconci ne possono sempre accadere, numerando i voti singolari, e

talvolta anche gli atti collegiali. Ma la doppia conforme, rendendoli più rari e meno appariscenti, e dando maggiore sfogo alle parti, può tener luogo di quel criterio naturale, che manca nello attuale stato della nostra procedura. Certo è almeno, che quando si succedono l' una all' altra le due conformi, senza niuna discordante interposta, fanno i due contra uno, la forza de' quali due non lascia altro a ridire, nè altro a desiderare.